



COMUNE DI URBISAGLIA
(Provincia di Macerata)

IMU

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Anno 2012

Approvato con delibera di C.C. n. 5 del 10.04.2012

Modificato con delibera di C.C. n. del

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Abitazione principale - definizione

Art. 3 - Pertinenze dell'abitazione principale

Art. 4 - Agevolazioni

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 6 - Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente

Art. 7 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 8 - Terreni agricoli

Art. 9 - Immobili agricoli strumentali

Art. 10 - Versamenti

Art. 11 - Rateizzazione dell'Imposta

Art. 12 - Rimborsi di modica entità

Art. 13 - Compensazione

Art. 14 - Attività di controllo

Art. 15 - Modalità di notificazione

Art. 16 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 17 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 18 - Attività di controllo

Art. 19 - Rimborsi e compensazione

Art. 20 - Attività di recupero

Art. 21 - Incentivi per l'attività di controllo

Art. 22 - Versamenti minimi

Art. 23 - Differimento dei versamenti

Art. 24 - Riscossione coattiva

Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Art. 2 - Abitazione principale - definizione

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Art. 3 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo nella medesima scheda o separatamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2 magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione con rendita), C/6 box o auto pertinenziali e C/7 tettoie chiuse o aperte, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

Art. 4 - Agevolazioni

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:

a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario di detta unità immobiliare con diritto di abitazione, pertanto la soggettività passiva ai fini IMU è riconosciuta unicamente in capo all' ex - coniuge affidatario della casa coniugale;

b) le unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione o in comodato d'uso.

2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari, quindi soggette ad aliquota ordinaria, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

3. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e le detrazioni di imposta vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale.

2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

4. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune.

5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art. 6 - Aree fabbricabili -

Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente

1. Al lotto di terreno di metratura inferiore a Mq 100 è applicato il valore specifico predeterminato dalla Giunta Comunale di cui all' art. 5.

2. Per aree urbanizzate si intendono quelle con permesso a costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Art. 7 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Per le aree fabbricabili si può corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (anche se costituiti in forma societaria) di cui all' art. 1 del D. Lgs 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno od alcuni dei comproprietari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, l' equiparazione dello stesso a terreno agricolo viene estesa anche agli altri comproprietari che non esercitano sullo stesso attività agricola.

Art. 8 - Terreni agricoli

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della legge 27.12.1977 n. 984, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7 lett. H) del D.L.gs 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell' art. 9 del D.Lgs n. 23/2011.

Art. 9 - Immobili agricoli strumentali

1. Sono considerati fabbricati rurali gli immobili appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente destinati ed adibiti agli usi agricoli e presenti al catasto urbano con la categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

Art. 10 - Versamenti

1. L'imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 11 - Rateizzazione dell'Imposta

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.

2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di € 300,00 eventualmente comprensiva di Interessi e sanzioni per le persone fisiche e ditte individuali, di € 1.000,00 per le società di persone e di € 3.000,00 per le società di capitali;
3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da opportuna documentazione;
4. La rateizzazione può essere concessa in un numero massimo di dodici rate mensili per importi fino ad € 1.100,00 e di ventiquattro per importi superiori;
5. La scadenza temporale di ciascuna delle rate è fissata nell' ultimo giorno del mese; il mancato versamento di almeno due rate protratto oltre cinque giorni dalla scadenza comporta la decadenza del beneficio e l' obbligo di corrispondere per intero l' importo residuo. Nella fattispecie dei provvedimenti con sanzioni ridotte ad un terzo, le stesse dovranno essere corrisposte nella loro forma integrale;
6. Sull'importo delle somme per accertamenti o liquidazioni dilazionate, sono dovuti gli interessi con maturazione giorno per giorno, dal primo giorno utile naturale dell' atto o degli atti per i quali si richiede la dilazione fino alla data di scadenza delle singole rate.
- 7 . Se il debito del contribuente è superiore ad € 3.000,00, il provvedimento di rateizzazione potrà essere subordinato a presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del Codice Civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell' Amministrazione.

Art. 12 - Rimborsi di modica entità

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 12,00 a decorrere dall'anno di imposta 2012.
2. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

Art. 13 - Compensazione

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.
2. In caso di maggiori versamenti dell' Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

3. E' ammessa la compensazione di somme versate per altri tributi locali esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Art. 14 - Attività di controllo

1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, la Direzione comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

2. Ai sensi dell'art. 59, lett. p) del D.Lgs. n° 446/97 e dell'art. 3, c. 57 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, parte del gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con banche dati utili e a forme di compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo di cui al primo comma per il personale addetto agli uffici tributari del Comune.

3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992.

4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.06.1997 n. 218 .

Art. 15 - Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati o mediante raccomandata A/R o tramite il Servizio dei Messaggi Comunali o tramite l'Ufficiale Giudiziario o tramite gli strumenti telematici certificati (PEC).

Art. 16 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 17 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore dopo il pagamento.

Art. 18 - Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse, nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente articolo 12.

Art. 20 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per l'imposta, la sanzione e l'interesse non supera € 12,00.

Art. 21 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 22 - Versamenti Minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Art. 23 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 24 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.